

Consiglio di Stato – Sentenza n. 1524/2004

Un soggetto privato convenzionato con il servizio sanitario nazionale “non può svolgere la propria attività anche in una sede diversa da quella indicata all’atto della stipula della convenzione stessa”.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale , Sezione Quinta, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul ricorso n. 6919/1996 R.G. proposto da “Fisiomed RS 25”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vittorio Domenichelli e Luigi Manzi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, Via Confalonieri n. 5;

CONTRO

- Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 15 del Veneto, già Unità Locale Socio Sanitaria n. 19, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Mario Testa, ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avv. Salvatore Di Mattia, Via Confalonieri n. 5;

e nei confronti di

- Regione Veneto, in persona del Presidente Regionale pro tempore, non costituita;

PER L'ANNULLAMENTO

Della sentenza resa dal T.A.R. per il Veneto, sezione prima, n. 1113/1995, pubblicata in data 21.7.1995.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della resistente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il Consigliere Michele Corradino;

Uditi alla pubblica udienza del 18.11.2003 gli avv.ti Manzi e Di Mattia, per delega dell’avv. Testa;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con sentenza n. 1113 del 21.7.95 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sezione prima, rigettava il ricorso con cui la "Fisiomed RS 25", titolare di un rapporto convenzionato con il S.S.N. per l'erogazione di prestazioni di terapia radiante da svolgersi nell'ambulatorio di Padova, chiedeva l'accertamento del diritto a svolgere la propria attività convenzionata anche nello studio sito in Cittadella, e, conseguentemente, la condanna dell'amministrazione al rimborso delle prestazioni già eseguite.

Avverso la predetta decisione proponeva rituale appello la "Fisiomed RS 25", deducendo, nel merito, l'erroneità della sentenza.

Si è costituita l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 15 del Veneto per resistere all'appello.

Non si è costituita la Regione Veneto.

Con memorie depositate in vista dell'udienza le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.

Alla pubblica udienza del 18.11.2003 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

DIRITTO

1. L'appello è infondato.

Il Collegio rileva preliminarmente che può prescindere dall'esame delle eccezioni pregiudiziali formulate dalla resistente, poiché il ricorso è comunque infondato nel merito e va rigettato. Ciò anche riguardo all'eccezione attinente al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, poiché la domanda dell'appellante di rimborso delle prestazioni erogate in regime di convenzionamento, che, secondo l'Azienda Sanitaria, sarebbe da ascrivere alla cognizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 5, secondo comma, l. 1034/71, assume carattere accessorio e consequenziale rispetto a quella principale, che non merita accoglimento.

Oggetto centrale del giudizio è la questione inerente l'ambito di operatività del rapporto convenzionale di cui è titolare la Fisiomed, ed in particolare stabilire se quest'ultima, in qualità di soggetto privato convenzionato, possa svolgere la propria attività anche in una sede diversa da quella indicata nella convenzione stessa.

In merito, il Collegio ritiene di condividere l'orientamento negativo sostenuto dal giudice di primo grado.

Deve ritenersi, infatti, che le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 44 della legge di riforma sanitaria n. 833 del 23 dicembre 1978 disciplinano le modalità di svolgimento delle attività ivi previste anche con riferimento allo specifico presidio presso cui vanno fornite le prestazioni erogate dal privato. In tal senso depongono primariamente le esigenze di organizzazione del sistema sanitario, giacché nel convenzionare strutture esterne, concedendo ad esse di erogare prestazioni sanitarie in nome e per conto del S.S.N., il soggetto pubblico effettua una specifica ed autonoma valutazione relativa al fabbisogno assistenziale, al volume dell'attività erogabile, alla programmazione di settore, ed agli oneri finanziari sostenibili. Ne consegue che, qualora la struttura privata convenzionata si articoli nel territorio anche con sedi ulteriori rispetto a quella indicata nella convenzione, ancorché debitamente autorizzate, queste non possono ritenersi presidi convenzionati, giacché a tal fine occorrerebbe una nuova convenzione ed una nuova valutazione dell'amministrazione in ordine alle esigenze di pubblico interesse ed all'adeguatezza e razionalità dell'articolazione e della dislocazione territoriale dei servizi

sanitari. Non a caso, infatti, il ricorrente aveva rivolto, in data 23 gennaio 1985, alla Regione Veneto, domanda di inserimento del proprio gabinetto di radioterapia sito in Cittadella nell'elenco dei professionisti e presidi convenzionati, ricevendone diniego motivato con nota del 20 marzo 1985.

D'altra parte, un supporto testuale nel senso che il rapporto di convenzionamento riguarda il singolo presidio privato e non le prestazioni da esso erogate si rinviene nell'accordo collettivo nazionale reso esecutivo dal D.P.R. 16 maggio 1980, a tenore del quale "l'amministrazione regionale forma l'elenco dei professionisti e dei presidi confermati nel rapporto convenzionale".

Né può ritenersi, in senso contrario, che l'autorizzazione preventiva che il cittadino deve ottenere per poter accedere al servizio dei privati convenzionati, non indicando specificamente il presidio esterno destinatario, possa essere considerata come una specie di "bonus" da far valere in qualunque struttura. In ogni caso, infatti, la prestazione autorizzata deve essere effettuata, esclusivamente, da uno dei presidi appositamente convenzionati.

Del pari, non può fondatamente sostenersi che limitare le prestazioni della ricorrente all'ambulatorio di Padova costringa gli abitanti di Cittadella ai disagi dello spostamento nel capoluogo, visto che essi mantengono la libertà di scelta, in relazione alle proprie esigenze, tra le strutture pubbliche e quelle convenzionate.

2. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso in appello va rigettato.

3. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) rigetta l'appello in epigrafe.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 18.11.2003, con l'intervento dei sigg.ri

Alfonso Quaranta	Presidente,
Paolo Buonvino	Consigliere,
Francesco D'Ottavi	Consigliere,
Claudio Marchitello	Consigliere,
Michele Corradino	Consigliere estensore.

L'ESTENSORE

f.to Michele Corradino

IL PRESIDENTE

f.to Alfonso Quaranta

IL SEGRETARIO

f.to Francesco Cutrupi

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23 marzo 2004

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)